

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE Anzio-Nettuno"

Art. 1

Premessa

1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE Anzio-Nettuno**", in qualità di Comunità di Energia Rinnovabile Solidale (di seguito anche Comunità Energetica o CERS).
2. L'Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è disciplinata dallo Statuto che prevede esplicitamente all'art. 6 l'esistenza e l'applicazione del presente Regolamento.
3. La CERS opera nella zona di mercato denominata Centro Sud.
4. La CERS ha la disponibilità dell'energia degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (di seguito anche FER), operanti nell'ambito di una delle cabine elettriche primarie su cui la CERS intende operare, messi a disposizione dai soci produttori.
5. La CERS è il referente abilitato ad accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
6. Il socio ordinario che aderisce alla CERS è identificato tramite un punto di connessione elettrico (POD)
7. L'Associato intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per il tramite della CERS.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della CERS, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la CERS stessa, che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i soci nell'ambito dell'attività associativa.
2. Il Regolamento discende dallo Statuto della CERS, in cui è esplicitamente richiamato all'art. 6, e lo integra. È pubblicato sul sito internet ufficiale della CERS e conservato in copia presso la sede legale della CERS.
3. Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della CERS, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del

principale scopo sociale ovvero fornire benefici ambientali, economici o sociali agli associati, nonché operare per la riduzione dei costi energetici e il contrasto alla povertà energetica, promuovendo l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia anche attraverso la detenzione o l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.

4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci, per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della CERS, così come disposto dall'art. 6 dello Statuto.
5. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte al Consiglio Direttivo e avranno efficacia a far data dalla loro approvazione nell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale.

PARTE PRIMA ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO

Art. 3 *Soci*

Il numero dei soci è illimitato.

1. Per i soci onorari fare riferimento all'art.6.7b dello Statuto della presente "**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE Anzio-Nettuno**" ETS)
2. Possono essere soci ordinari tutti i soggetti indicati dalla normativa di settore di cui all'art. 31 comma 1 lett. B) D.lgs. 199/2021, purché titolari di POD, ovvero di una utenza elettrica connessa ad una delle cabine primarie di riferimento della CERS.
3. Il socio ordinario è:
 - prosumer, se aderisce alla CERS con un proprio impianto FER; e consuma energia tramite lo stesso POD dell'impianto FER
 - consumatore, se aderisce alla CERS senza un proprio impianto FER.
 - Produttore se aderisce alla CERS con un proprio impianto FER ma non consuma energia tramite lo stesso POD dell'impianto FER
4. L'iscrizione alla CERS "**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE Anzio-Nettuno**" da parte del socio avviene per il tramite della sottoscrizione di un modulo di iscrizione che richiami i principi e le regole contenute nello Statuto e nel Regolamento della CERS. Resta inteso che con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il socio accetta i principi e le norme che regolano la CERS. Il modulo è disponibile sul sito internet della CERS.
5. Il socio è tenuto a versare la quota di adesione di "40 €" stabilita dall'Assemblea all'atto dell'iscrizione.

6. Tutti i soci conferiscono la capacità di autoconsumo tramite mandato alla CERS.
7. Il socio aderisce al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite della CERS e del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. Per effetto del mandato conferito, la CERS potrà anche per conto del socio:
 - presentare al GSE l'istanza per beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - comunicare il nominativo del socio, unitamente a quello di tutti gli altri clienti finali e produttori aderenti alla CERS, al GSE con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza dell'Associato, il codice POD; etc.);
 - porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - incassare dal GSE i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti, in ordine all'appartenenza al perimetro di rete ovvero ai dati di consumo;
 - per il tramite del Referente presentare istanza al GSE per beneficiare del servizio per l'autoconsumo diffuso.
8. I soci partecipano alla CERS in modo aperto e volontario, mantenendo il proprio diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.
9. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le regole definite nello Statuto e nel Regolamento e a rispettare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
10. La CERS, anche ove necessario per conto e nell'interesse del socio, si impegna a stipulare il contratto con il GSE ("Contratto GSE") o, ove sia già stato stipulato, a inserire il socio tra i clienti finali che contribuiscono al consumo dell'energia elettrica condivisa di cui al Contratto GSE e, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il contratto che regola l'erogazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla CERS di altri clienti finali e produttori.

Art. 4

Impegni e dichiarazioni del socio ordinario

1. Il socio autorizza espressamente e, comunque, si impegna a mettere a disposizione della CERS

tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi, le relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sulla propria produzione o sui propri consumi, necessari a calcolare il contributo del socio alla condivisione dell'energia.

2. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla CERS (ad eccezione della vendita diretta o ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE per gli impianti di proprietà dei soci) in qualità di Referente anche esterno e a ciò qualificato, individuato dalla CERS, obbligandosi ciascun socio a non attuare comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli e anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della CERS al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
3. Il socio garantisce di:
 - essere il titolare di un contratto di erogazione di energia elettrica relativo al POD comunicato;
 - essere un cliente finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Operative del GSE 23.02.2024 e alla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera del 27.12.2022 e relativo allegato A (TIAD) così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 n. 15/2024/R/EEL. e dalle relative disposizioni di attuazione e in particolare, nel caso in cui il socio sia un'impresa, di avere la qualifica di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
4. Il socio si impegna a informare immediatamente la CERS di qualsiasi variazione rilevante lo riguardi, quale ad esempio cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o modifica del POD.

Art. 5

Rapporti tra associazione e soci

1. La CERS promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti con i propri soci e fra i soci. Lo scambio con la CERS e fra soci costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte della CERS. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno ai soci e alla CERS, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento associativo e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo. La partecipazione effettiva alle attività della CERS da parte dei soci e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività della CERS stessa. Per questo motivo, l'organizzazione della CERS si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i soci.

Art. 6

Ripartizione dei contributi di valorizzazione e incentivazione

1. I benefici economici spettanti alla CERS possono essere di tre tipologie:
 - valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste;
 - incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - vendita diretta o ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, solo per gli impianti di produzione di proprietà dell'intera CERS.
2. Tali benefici sono riconosciuti dal GSE previa ricezione delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete e dei dati necessari alla relativa validazione.
3. L'energia elettrica condivisa è pari al minimo, calcolato su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai POD che fanno parte della CERS.

Esempio:



4. La distribuzione di questi benefici avverrà, tenendo preventivamente conto dei costi della CERS, tra cui solo a titolo esemplificativo, costi amministrativi e di gestione sostenuti e previsioni di spesa e di gestione della CERS per l'anno successivo.

La parte spettante ai soci sarà corrisposta in misura proporzionale all'energia condivisa da ciascun socio secondo quanto previsto al successivo punto.

5. La suddivisione, tra progetti sociali e soci, dei benefici economici del GSE alla CERS per Kwh condiviso è la seguente:

soci/io prosumer o produttore	42,50%
progetti sociali	15%
soci/io consumer	42,50%

Si precisa che le percentuali di cui sopra verranno applicate solo per i POD coinvolti nello scambio di energia in una determinata ora dell'anno.

La distribuzione dei benefici economici fra i soci avverrà in maniera proporzionale alla quota di energia condivisa qualora i dati forniti del GSE e la normativa lo permettano.

Qualora i ricavi ricevuti non fossero sufficienti a coprire le spese di esercizio e dell'anno in corso e/o successivo, l'eventuale disavanzo verrà suddiviso in parti uguali tra i soci.

La quota Progetti Sociali sarà devoluta alla Rete sociale C.U.R.A. odv. operante sul territorio di Anzio e Nettuno. Qualora non fosse più possibile devolvere alla Rete sociale C.U.R.A. l'assemblea individuerà altri beneficiari di ambito sociale/solidaristico sul territorio di Anzio-Nettuno.

6. Oltre al Ritiro dedicato e qualora risulti più conveniente ai fini statutari, la CERS, per gli impianti di sua proprietà, può valutare la vendita diretta dell'energia a soggetti qualificati per legge.
7. L'energia elettrica immessa in rete da ciascun socio produttore (proprietario dell'impianto) verrà corrisposta al socio stesso direttamente dal GSE tramite ritiro dedicato o altra forma prevista dalla norma.
8. Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia rinnovabile sia di proprietà della Comunità energetica, la stessa, trarrà un importo pari all'importo dovuto al socio produttore previsto nel precedente punto 6.5.
9. Il socio prende atto ed accetta che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti: a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.
10. Il socio prende atto e accetta che i contributi di valorizzazione e incentivazione derivanti dall'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, siano incassati dalla CERS e che, a loro volta, siano distribuiti ai soci al netto dei costi della CERS e delle previsioni di spesa e di gestione della CERS per l'anno successivo, che non siano altrimenti coperti da ricavi della CERS stessa.
11. Con cadenza semestrale o annuale, e comunque secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dal modello di rendicontazione del GSE, la CERS:

- determinerà sulla base dei dati messi a disposizione dal GSE, quale sia il contributo di ciascun socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla CERS;
 - renderà l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti alla CERS, in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo;
 - renderà ai soci, nel solo caso in cui i costi della CERS non siano integralmente coperti da altri ricavi, i costi della CERS sono i costi di funzionamento, eventuali ammortamenti; ecc...).
12. I pagamenti ai soci avvengono tramite bonifico bancario, salvo nei casi previsti dalla legge.
 13. Il socio è consapevole e accetta che la CERS è, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i clienti finali che hanno il proprio POD nell'ambito del perimetro di una delle cabine elettriche primarie su cui la CERS intende operare ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione ai contributi può variare per effetto dell'adesione di altri soci.
 14. Il socio è consapevole e accetta che la CERS possa effettuare investimenti ed altri interventi di carattere sociale e benefico, nei limiti di quanto stabilito dai competenti organi sociali della CERS e che tali scelte di investimento e di intervento possono incidere sui costi della CERS e sui benefici da distribuire ai soci.
 15. Laddove la CERS identifichi una pluralità di sottoinsiemi (Cabine elettriche primarie) della Comunità Energetica, sono valide le regole per la ripartizione dei contributi di valorizzazione e di incentivazione stabilite nei precedenti paragrafi. Si farà quindi riferimento, ai fini della ripartizione dei contributi di valorizzazione e di incentivazione, alla cabina di riferimento di ciascun sottoinsieme e in favore dei suoi membri.
 16. Nel caso gli impianti di produzione che rilevano per la configurazione siano messi nella disponibilità della CERS, da parte di produttori terzi non facenti parte della configurazione, essi riceveranno un importo stabilito dall'assemblea dei soci.
 17. I diritti, ivi compresi quelli previsti dal precedente punto 6.9, possono essere ceduti solo ad altri soci con specifica comunicazione.

Art. 7

Rilevazione dati

1. Ai fini del raggiungimento dei massimi livelli di autoconsumo e dell'efficiente funzionamento della CERS, i soci si impegnano a collaborare pienamente, mettendo a disposizione i propri

dati di consumo e autoconsumo. Tale collaborazione si estrinseca anche, qualora se ne rendesse utile o necessario, nella concessione dell'autorizzazione a:

- a) installare strumenti di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti attraverso la piattaforma GAUDI' (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione) di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai già menzionati impianti di produzione;
- b) installare strumenti di misura dell'energia elettrica prelevata dal punto di connessione e l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure anche quarti orarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al predetto punto di connessione;
- c) partecipare alle campagne di misura e monitoraggio condotte, qualora la CERS dovesse promuoverle o far parte del campione qualora la CERS fosse scelta.

Art. 8

Altre forme di finanziamento

1. Per il conseguimento degli scopi statutari, e in modo particolare per la realizzazione di impianti FER, la CERS ammette il ricorso a forme di finanziamento aggiuntive o alternative a quello dei soli soci quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contratti EPC, crowdfunding, noleggio operativo, partecipazione a bandi di gara pubblici e privati.

Art. 9

Cessazione del presente accordo

1. Il presente accordo ha la medesima durata del Contratto stipulato dalla CERS con il GSE per conto di tutti i soci.
2. Il socio può in ogni caso recedere dal presente accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CERS, fermo restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
3. La CERS può recedere dal presente accordo solo ove, nel contempo, receda o sia cessato il Contratto con GSE. Resta ferma la possibilità della CERS di risolvere il presente contratto con il socio, nel caso in cui egli, con il suo operato, rechi qualsivoglia nocumento alla CERS o ai suoi soci o in presenza di inadempimenti, quali, in via esemplificativa:

- a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
 - b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica da parte del socio;
 - c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumatori con riferimento al medesimo POD.
4. Altri casi di possibile cessazione sono rappresentati da:
- a. cessazione della titolarità del socio del POD all'interno della Cabina di Aggregazione, salvo il caso di attribuzione al socio di un altro POD all'interno del perimetro della stessa Cabina di Aggregazione;
 - b. recesso o esclusione del socio dalla CERS;
 - c. la perdita del socio delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.
5. In seguito alla cessazione dell'accordo, il socio avrà comunque diritto, sulla base del suo contributo, alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla CERS fino al momento della cessazione del presente accordo, al netto delle pendenze.

Art. 10
Comunicazioni ai soci

1. La mailing list è il mezzo principale attraverso il quale vengono inoltrate le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve darne comunicazione in fase di iscrizione, avanzando espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria.

Art. 11
Piattaforme web

1. La CERS utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:
- a) social,
 - b) sito web,
 - c) altro.
2. Il sito web è uno degli strumenti principali con cui la CERS intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i soci.

Art. 12
Controversie

1. Al fine di assegnare alla CERS un ruolo centrale nella gestione del contenzioso tra la stessa e i soci, tra i soci e tra i soci e i gestori del servizio elettrico, è fin da ora previsto che la CERS, previa decisione del Consiglio Direttivo, possa concludere uno o più protocolli di intesa con organismi di conciliazione/mediazione ovvero con le Associazioni dei Consumatori riconosciute a livello nazionale, al fine di attivare di volta in volta e in base al caso concreto la procedura conciliativa più opportuna.
2. Qualora la controversia non sia risolta stragiudizialmente, sarà esclusivamente competente per la controversia il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la CERS.

Art. 13
Trattamento dati personali

1. Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (GDPR 2016/679). Il titolare del trattamento è la CERS nella persona del legale rappresentante Presidente.
2. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

PARTE SECONDA
ORGANI SOCIALI - COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 14
Cariche sociali

1. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 15
Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci (di seguito anche solo "Assemblea") è composta dai soci ordinari e onorari e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche se dissenzienti.
2. I soci onorari, pur potendo partecipare, esprimono unicamente parere consultivo.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto

da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. Tale comunicazione può avvenire a mezzo mailing list e mediante avviso sul sito web della CERS.

4. L'Assemblea può essere convocata in modalità telematica.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci e comunque non meno di due o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. Il voto è di norma palese, tranne, su richiesta, quello riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della CERS, in libera visione a tutti i soci.
8. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci.
9. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le Assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 16
Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, e approva il rendiconto consuntivo relativo l'anno, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio direttivo.
2. Inoltre, l'Assemblea
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. approva il bilancio;
 - c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
 - e. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - f. nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17
Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci e/o dei POD aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi

- anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, conferendo delega scritta.
 3. È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa al voto.
 4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne, su richiesta, quelle riguardanti le persone.
 5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 18
Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 19
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e pertanto:
 - a. provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. predispone il rendiconto consuntivo dell'Associazione,
 - d. delibera circa la quota sociale;
 - e. stabilisce le previsioni di spesa;
 - f. rappresenta le istanze dei soci;
 - g. vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
 - h. delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
 - i. redige il Regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
 - j. delibera sull'adesione e partecipazione alla CERS.
2. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio direttivo.
3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce ne sia la necessità

o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

5. Il consiglio direttivo resta in carica 4 anni. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

Art. 20
Presidente

1. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Alla scadenza naturale può essere riconfermato.
2. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Al Presidente spetta l'onere di proporre i componenti del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 21
Rendiconto consuntivo

1. Annualmente il Consiglio direttivo si obbliga a redigere un rendiconto consuntivo che dovrà essere approvato dai soci.
2. Il Consiglio direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Art. 22
Glossario

Alta tensione (AT) è una tensione nominale superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV.

Autoconsumatore di energia rinnovabile cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo.

Bassa tensione (BT) è una tensione nominale uguale o inferiore a 1 kV.

Cabina primaria è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC.

Cliente finale è il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le proprie utenze. A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione

dell'unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica.

Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 199/21.

Energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria. L'energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio.

Energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

Energia elettrica immessa ai fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell'energia elettrica immessa tramite l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Gestore di rete è l'impresa distributrice o Terna.

GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l'autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso.

Impresa distributrice è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77.

Media tensione (MT) è una tensione nominale superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV.

Pod è il codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri, che identifica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale. L'acronimo deriva dall'inglese Point Of Delivery, ovvero "Punto di Consegna".

Potenza nominale di un impianto di produzione è la potenza espressa in kW. Gli impianti ammessi possono essere massimo di 1 MW di potenza.

Produttore di energia elettrica o Produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. È l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

Referente è, nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità.

Ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A.

